

SPECIALE Legge di Stabilità *in sintesi*

Esenzione Imu immobili in comodato uso

Si dispone:

- ✓ l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee;
- ✓ si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori).

Contatta Infostudio per le pratiche necessarie

Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).



Abrogazione della Imposta Municipale Secondaria

Si dispone l'abrogazione dell'articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 2016, l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorpare e sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali

Viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il dissenso o il dissesto.

Borse di studio del Programma Erasmus

- ✓ confermando l'impostazione già seguita nel passato, viene disposta l'esenzione da Irpef per le borse di studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del nuovo programma Erasmus;
- ✓ si dispone anche, per effetto di un rinvio normativo, l'esclusione dalla base imponibile Irap delle Amministrazioni Pubbliche delle analoghe borse di studio

Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato

Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B

Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.

Riduzione Ires

Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:

- ✓ la sola diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017;

- ✓ la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'Ires in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella *white list*, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Detrazioni per interventi su immobili

Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:

- ✓ dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale;
- ✓ dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
- ✓ della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ✓ dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Detrazione acquisto mobili per giovani coppie

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione:

- ✓ va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- ✓ spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- ✓ è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
- ✓ non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Leasing di fabbricati ad uso abitativo

La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:

- ✓ ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi;
- ✓ a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Sono poi previste specifiche disposizioni per:

- ✓ regolare la soggezione a revocatoria fallimentare;
- ✓ specificare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito;
- ✓ disciplinare la possibilità per l'utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni - di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle condizioni del contratto di *leasing* finanziario;
- ✓ prevedere che, per il rilascio dell'immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto;
- ✓ prevedere, modificando l'articolo 15, comma 1, D.P.R. 917/1986, la detrazione dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di *leasing*. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati.

Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo:

- ✓ assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale delle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo anche se imponibili a fini Iva;

- ✓ applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1,5% sugli atti di trasferimento – nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di *leasing* finanziario - di abitazioni non di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa;
- ✓ applicazione dell'imposta di registro in misura fissa dell'1,5% sugli atti di cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche se assoggettati a Iva.

Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento

Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:

- ✓ mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati;
- ✓ mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio;
- ✓ consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.

Maxiammortamenti su nuovi investimenti

Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.

Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.

Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni. Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice

Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, **se perfezionate entro il 30 settembre 2016**. Le agevolazioni proposte sono le seguenti:

- ✓ utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni;
- ✓ facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
- ✓ fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società;
- ✓ riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse;
- ✓ l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.

Estromissione immobili dalla ditta individuale.

Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale. **L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016**, mediante comportamento concludente. Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37, L. 244/2007.

Contatta Infostudio per le pratiche necessarie

Incremento delle deduzioni Irap per soggetti "minori"

Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di determinate soglie quantitative.

Note di variazione ai fini Iva

Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:

- ✓ si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura;
- ✓ si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione

Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale. Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)

Compensazione cartelle esattoriali

Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19, L. 190/2014, è stata estesa anche all'anno 2015.

Termini per l'accertamento

Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità in esso contenute concernono:

- ✓ lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni;
- ✓ l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni.
- ✓ l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva. Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di *voluntary disclosure* con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia Iva e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Rateazione dei debiti tributari

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio:

- ✓ spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
- ✓ è limitato al solo versamento delle imposte dirette;
- ✓ è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga. Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

Canone RAI

Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica. Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.

Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio.

Esonero contributivo per il 2016

Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato o determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).



In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.

Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti

Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D. Lgs 81/2015.

L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Contributi per il baby sitting

Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).



Ripresa versamento tributi sospesi o differiti

Intervenendo in modifica all'articolo 9, L. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) – si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Autotrasporto

- ✓
- ✓ Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura;
- ✓ si reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative;
- ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell'80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori

La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005).

Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

Compensazione onorari avvocati

Si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese) non ancora saldati, indipendentemente dalla data di maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed Iva, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il

limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati. Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.

Rivalutazione di quote e terreni

È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.

Rivalutazione dei beni di impresa

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. In particolare:

- ✓ il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili);
- ✓ gli effetti fiscali sono differiti;
- ✓ è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Innalzati i limiti per l'uso del contante

Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".

Utilizzo bancomat per pagamenti di modico valore, pos professionisti

Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi importo minimo.

Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre, si prevede che - con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di consentire il pagamento della sosta (parcometri) con moneta elettronica.

Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione

Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti.

Si provvede ad abrogare l'articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.

Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari

Modificando l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7% - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle rivalutazioni di cui all'articolo 3, comma 50, L. 662/1996). Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri

Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ. A decorrere dal periodo di imposta 2015

Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria

Viene sostituita la lettera e) dell'articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l'individuazione dell'importo massimo della spesa rilevante. Infatti, nel caso di frequenza presso:

- ✓ università private;
- ✓ università estere;

la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016



Controlli dell'Agenzia per particolari rimborsi superiori a 4.000 euro

Sono abrogati i commi 586 e 587, articolo 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), i quali stabiliscono che con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016, l'Agenzia delle entrate non ha più l'onere dell'esecuzione di controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Carta per acquisti culturali

A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

Credito di imposta per installazione impianti di allarme

Istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.

Credito di imposta per acquisto strumenti musicali

È istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.

Entrata in vigore

Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016

fonte: